

N. R.G. 15926 /2017 cui è riunita la causa R.G. 15722/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Alessia Busato	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile di primo grado iscritta al n. RG 15926/2017 promossa da:

A [redacted] E [redacted] B [redacted] G [redacted] B [redacted] G [redacted] C [redacted]
D [redacted] M [redacted] M [redacted] N [redacted] M [redacted] P [redacted] AL [redacted] R [redacted]
A [redacted] R [redacted] I [redacted] R [redacted] S [redacted] T [redacted] M [redacted] U [redacted] F [redacted]
V [redacted] P [redacted] L [redacted] C [redacted] C [redacted] S.R.L. e S [redacted] S.R.L.
con l'avv. T [redacted] C [redacted] e l'avv. A [redacted] C [redacted]

attori

contro

A [redacted] S.P.A. P [redacted] E S [redacted]
con l'avv. A [redacted] F [redacted]

convenuta

cui è stata riunita la causa RG 15722/2018 promossa da:

A [redacted] E [redacted] B [redacted] E [redacted] B [redacted] G [redacted] B [redacted] G [redacted]
C [redacted] D [redacted] M [redacted] M [redacted] N [redacted] M [redacted] P [redacted] A [redacted]
R [redacted] A [redacted] R [redacted] I [redacted], R [redacted] S [redacted] T [redacted] P [redacted] U [redacted]
F [redacted] V [redacted] P [redacted] L [redacted] e SP [redacted] S.R.L.
con l'avv. T [redacted] C [redacted] e l'avv. A [redacted] C [redacted]

attori

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: cc578 - Firmato Da: SCAFFIDI DAVIDE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1368209



contro

A [REDACTED] S.P.A. PA [REDACTED] E S [REDACTED]

con l'avv. A [REDACTED] a F [REDACTED]

convenuta

Oggetto: impugnativa delibera approvazione bilancio

Conclusioni:

Per gli attori:

in via istruttoria: disporsi la rinnovazione della CTU con altro consulente sul quesito già indicato dal giudice;

nel merito: dichiararsi nulle, e comunque annullarsi, le delibere 14/07/2017 e 26/07/2018 di cui ai verbali in pari data per i motivi tutti dedotti con i conseguenti effetti e declaratorie di legge; spese rifuse.

Per la convenuta:

Causa n. 15926/17 R.G.

Respingersi l'impugnativa in quanto infondata in fatto e in diritto.

Respingersi ogni domanda, anche istruttoria, delle parti attrici.

Condannarsi le parti attrici alla rifusione delle spese di lite, nonché di assistenza tecnica (consulente tecnico di parte), comprensive di ogni accessorio (spese generali, iva e cassa professionale)

Porsi a carico delle parti attrici le spese di C.T.U., comprensive di ogni accessorio (spese generali, iva e cassa professionale).

In via subordinata istruttoria: come da foglio di p.c.

Causa n. 15722/18 R.G.

Respingersi l'impugnativa in quanto infondata in fatto e in diritto.

Respingersi ogni domanda, anche istruttoria, delle parti attrici.

Condannarsi le parti attrici alla rifusione delle spese di lite, nonché di assistenza tecnica (consulente tecnico di parte), comprensive di ogni accessorio (spese generali, iva e cassa professionale).

Porsi a carico delle parti attrici le spese di C.T.U., comprensive di ogni accessorio (spese generali, iva e cassa professionale).



FATTO E PROCESSO

Nella causa RG 15926/2017 A [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED] G [REDACTED] B [REDACTED] G [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] N [REDACTED] M [REDACTED] Pe [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED] Al [REDACTED] R [REDACTED] Lu [REDACTED] Re [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] M [REDACTED] U [REDACTED] F [REDACTED] V [REDACTED] P [REDACTED] I [REDACTED], C [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l. e S [REDACTED] S.r.l., soci di minoranza di A [REDACTED] S.p.A. P [REDACTED] e S [REDACTED] ("A [REDACTED] S.p.A."), hanno impugnato la delibera assembleare ordinaria del 14.7.2017 di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016, ritenendo errata la rappresentazione contabile offerta dagli amministratori, dalla cui rettifica emergerebbe, in luogo degli utili indicati in misura pari a € 794.830,00, una perdita di € 1.903.852,00.

A [REDACTED] S.p.A. ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie.

Nella causa 15722/2018 A [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED] G [REDACTED] B [REDACTED] G [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] N [REDACTED] M [REDACTED] Pe [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED] Al [REDACTED] p, R [REDACTED] I [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] p, T [REDACTED] P [REDACTED] U [REDACTED] F [REDACTED] V [REDACTED] P [REDACTED] I [REDACTED] e S [REDACTED] S.r.l., soci di minoranza di A [REDACTED] S.p.A., hanno impugnato la delibera assembleare ordinaria del 26.7.2018 di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, proponendo in buona sostanza i medesimi motivi posti a fondamento dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio relativo all'anno precedente.

A [REDACTED] S.p.A. ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie.

Le cause sono state riunite ed è stata disposta c.t.u. contabile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate, ai limiti della temerarietà.

Preliminarmente osserva il tribunale che, come noto, il socio che impugna una delibera di approvazione del bilancio ha l'onere di indicare esattamente le singole poste iscritte in bilancio in asserita violazione delle norme codicistiche e dei principi contabili, nonché l'onere di enunciare chiaramente in che cosa consistano i vizi denunciati. Nel caso in esame le doglianze attoree assumono diffusamente carattere apodittico, consistendo in mere affermazioni di come debba essere rettificato il bilancio, senza adeguata indicazione delle ragioni che giustificerebbero la rettifica e senza una chiara enunciazione delle operazioni economiche oggetto della rappresentazione contabile censurata.

Si passano comunque partitamente in rassegna le doglianze avanzate dai soci.

SUL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2017

Sul valore di partecipazione in D [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l.

Gli attori hanno affermato l'erroneità dell'iscrizione della posta di € 6.530.000,00 quale versamento in conto futuro aumento di capitale relativa al valore della partecipazione in D [REDACTED] S.r.l., trattandosi "non



di un versamento ma di un credito finanziario vantato nei confronti di D [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l. in quanto le cessioni della s.r.l. A [REDACTED] RE e del credito B [REDACTED] sono avvenute nella forma della *datio in solutum* e sono mere compensazioni di debiti della s.r.l. D [REDACTED] R [REDACTED] nei confronti della s.l. Fa [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED].

Sul punto rileva in primo luogo il collegio che non è stata adeguatamente illustrata l'operazione economica oggetto della rappresentazione contabile in tesi errata. Sulla base delle allegazioni della convenuta e della c.t.u., tuttavia, l'operazione può essere ricostruita nei seguenti termini: Ac [REDACTED] S.p.A. era in un primo momento titolare di una partecipazione totalitaria in A [REDACTED] RE S.r.l., che a sua volta controllava interamente D [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l. Quest'ultima, in forza di contratto di appalto del 2014, è divenuta debitrice nei confronti dell'appaltatrice spagnola Fa [REDACTED] Fa [REDACTED] Co [REDACTED] S.l. per la somma di € 6.530.000,00. Il corrispettivo dell'appalto è stato così corrisposto all'appaltatrice: per € 2.700.000,00 mediante cessione di immobile di titolarità di B [REDACTED] società olandese partecipata da Ac [REDACTED] S.p.A. al 90,25%; per la somma rimanente, € 3.830.000,00, mediante la cessione da parte di Ac [REDACTED] S.p.A. della partecipazione in Ac [REDACTED] RE S.r.l. (a sua volta, si ripete, proprietaria dell'intero capitale sociale di D [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l.). Successivamente Ac [REDACTED] RE Srl (divenuta nel frattempo società controllata da F [REDACTED] F [REDACTED] Co [REDACTED] S.l.) ha ceduto ad Ac [REDACTED] la partecipazione in D [REDACTED] R [REDACTED] Srl SpA al prezzo di € 9.000.000. All'esito delle operazioni indicate, dunque, per il debito originato dal contratto di appalto D [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l. è divenuta debitrice di Ac [REDACTED] S.p.A. per € 3.830.000 e debitrice di B [REDACTED], partecipata da A [REDACTED] S.p.A., per € 2.700.000,00. Il credito di B [REDACTED] è stato ceduto ad Ac [REDACTED] S.p.A. In definitiva, pertanto, Ac [REDACTED] S.p.A. è divenuta creditrice della partecipata D [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l. per la somma complessiva di € 6.530.000,00 e ha poi rinunciato al credito.

Così ricostruite le operazioni sottese all'indicazione in bilancio del valore della partecipazione in D [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l., resta da verificare se la rappresentazione contabile offerta in termini di apporto in conto futuro aumento di capitale sia corretta alla luce delle norme codicistiche e dei principi contabili di riferimento.

In proposito si osserva che nel bilancio relativo all'esercizio 2016 gli amministratori hanno iscritto la partecipazione di D [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l. al valore complessivo di € 15.530.000,00 (€ 9.000.000,00 quale costo di acquisto; € 6.530.000,00 quale "valore di incremento della partecipazione per rinuncia al credito"). Come evidenziato anche dal c.t.u., ai sensi dell'art. 2426 n.1 c.c. le immobilizzazioni devono essere iscritte al costo di acquisto, talché appare corretta l'iscrizione del valore sopra menzionato di € 9.000.000,00; con riferimento all'iscrizione del valore di incremento della partecipazione per € 6.530.000,00, il c.t.u. ha chiarito, p. 8 ss., che la rappresentazione contabile offerta dagli amministratori è coerente con quanto previsto dal par. 36 del principio OIC 28, ai sensi del quale la rinuncia al credito è trattata contabilmente



alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. In altre parole, “la rinuncia del socio A [redacted] S.p.A. al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto... conseguentemente qualora il socio debba redigere il bilancio, i crediti che compaiono sotto la voce BIII2, se si tratta di un credito da finanziamento, o CII, se invece esso è di natura commerciale, dovranno, a seguito della rinuncia, confluire nel costo delle partecipazioni, le quali sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci BIII1, se immobilizzate, o CIII, se iscritte nell’attivo circolante”. In definitiva sul punto, dunque, la posta oggetto di contestazione risulta correttamente iscritta, atteso che i versamenti in conto capitale effettuati dalla capogruppo, compresi quelli in conto aumento di capitale sociale (già deliberato o futuro), devono essere imputati in aumento al valore della partecipazione.

Sull’anticipazione di imposte

Sul presupposto dell’erroneità della rappresentazione contabile del valore della partecipazione in Dc [redacted] S.r.l., i soci hanno assunto che, in forza delle conseguenti rettifiche, il risultato di esercizio dovesse evidenziare una (non meglio precisata) perdita, talché “le imposte anticipate non devono essere utilizzate”.

Ferma la correttezza dell’indicazione in bilancio della posta sopra esaminata, la doglianza attorea appena evocata risulta comunque priva di fondamento per le seguenti ragioni. In sede peritale è emerso che le imposte anticipate stanziare nel bilancio al 31.12.2016 ammontano ad € 27.500,00 e traggono origine dalla mancata corresponsione del compenso degli amministratori per € 100.000,00, con aliquota IRES al 27,5%. La rappresentazione contabile offerta appare quindi conforme ai criteri stabiliti dall’art. 95 del D.p.r. 917/1986, ai sensi del quale i compensi sono deducibili secondo il criterio di cassa, ossia nell’esercizio in cui sono stati corrisposti. In definitiva sul punto, il bilancio risulta redatto in modo corretto, posto che il compenso per l’amministratore relativo all’anno 2016 non è stato erogato nel corso di quell’esercizio, talché deve ritenersi che le imposte anticipate imputate costituiscano un costo temporaneamente non deducibile per la società, recuperabile soltanto nel corso dell’esercizio in cui venga effettivamente corrisposto il compenso (ciò da cui consegue lo storno delle imposte anticipate).

Sulla svalutazione del credito verso D [redacted] R [redacted] S.r.l.

I soci hanno sostenuto che il credito che Ac [redacted] S.p.A. vanta nei confronti della partecipata D [redacted] R [redacted] S.r.l. (sopra citato) deve essere svalutato fino a concorrenza di € 3.830.000,00.

La doglianza attorea si risolve in un’affermazione apodittica non sorretta da alcuna allegazione, attesa l’inconferenza della circostanza, peraltro ipotetica, secondo cui “il valore rettificato di carico della partecipazione di Ac [redacted] S.p.A. in Ac [redacted] RE ceduta al fornitore F [redacted] S.L. potrebbe essere



messo in discussione in ipotesi di esistenza di perizia giurata da un professionista che abbia attestato il minor valore assunto poi dal CdA in bilancio”.

Sulle carenze informative lamentate:

Come noto, la funzione informativa del bilancio e il correlato diritto all'informazione, stabiliti dall'art. 2423, comma 3 c.c., rispondono alla *ratio* di consentire al socio in assemblea l'espressione di un voto consapevole, in quanto basato su una adeguata conoscenza dei dati rappresentati contabilmente. In forza della previsione normativa evocata, gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione. Atteso che la carenza d'informazione sul bilancio rileva quale vizio di invalidità della delibera assembleare nella misura in cui al socio venga preclusa la possibilità di autodeterminarsi in modo consapevole in sede assembleare in ordine a un dato argomento proprio in ragione della mancanza di certe informazioni, deve correlativamente ritenersi che: 1) la carenza informativa rilevi quale vizio di annullamento della delibera assembleare laddove il socio si sia astenuto o abbia manifestato un voto difforme da quello che avrebbe manifestato qualora egli fosse stato correttamente messo a conoscenza delle informazioni omesse; 2) sul socio che lamenti una carenza informativa incombe l'onere di specificare quale sia la tipologia di informazione omessa, non essendo sufficiente al riguardo una generica denuncia di mancanza di informazioni adeguate.

Delineate queste premesse, rileva il tribunale in primo luogo che Ad [REDACTED] S.p.A. ha redatto entrambi i bilanci oggetto delle delibere impugnate in forma ordinaria in luogo della forma abbreviata, pur non sussistendone i presupposti di legge ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 8 c.c. In secondo luogo osserva il collegio che nella presente vicenda gli attori hanno diffusamente lamentato in modo generico la mancanza di informazioni di bilancio, senza specificare chiaramente la tipologia di informazione pretermessa e senza dedurre alcunché circa la strumentalità della conoscenza di tale informazione rispetto all'esercizio consapevole del diritto di voto. Dalla narrativa attorea complessiva - e in particolare dalle ricostruzioni alternative e dalle conseguenti rettifiche del bilancio proposte - emerge semmai che i soci abbiano espresso un voto contrario all'approvazione del bilancio non in ragione delle lamentate carenze informative, vizio di annullabilità della delibera, bensì perché hanno ritenuto errata la rappresentazione contabile dei dati a loro disposizione. In altre parole, dunque, la carenza informativa dedotta non ha compromesso in alcun modo l'esercizio consapevole del diritto di voto e non può essere pertanto legittimamente invocata in questa sede in via strumentale come “vizio procedimentale” idoneo a invalidare la delibera di approvazione.



Ad ogni modo, le doglianze attoree sul punto vengono di seguito esaminate, ancorché nei limiti di intellegibilità delle allegazioni offerte.

a) La cessione di A [REDACTED] RE S.r.l.

I soci hanno lamentato la carenza di informazioni essenziali circa gli atti di cessione di A [REDACTED] RE S.r.l. a F [REDACTED] Fa [REDACTED] Co [REDACTED] S.L. con riferimento alle condizioni di “trasferimento” e allo “stato patrimoniale”. In proposito osserva il collegio che, con riguardo al contenuto minimo della nota integrativa, l’art. 2427 c.c. prevede, al n.2, che debbano essere indicati “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio”. Come rilevato anche dal c.t.u., nella nota integrativa al bilancio censurato, p. 14, è stato dato espressamente atto che “La partecipazione in A [REDACTED] RE Srl è stata ceduta alla Fa [REDACTED] F [REDACTED] Co [REDACTED] Sl con atto di cessione del 09/08/2016 e conseguente accertamento di avveramento di condizione a rogito del Notaio [REDACTED] rep. n. [REDACTED] del 23/11/2016 per il prezzo di euro 3.830.000”. Della cessione in parola è stata data altresì espressa informazione ai soci con apposita lettera, trascritta a p. 11 c.t.u., con cui è stata comunicata ai soci la possibilità di esercitare un diritto di prelazione nell’acquisto della partecipazione in questione, con invito agli interessati a prendere contatto con la direzione di A [REDACTED] S.p.A.

b) Il corrispettivo corrisposto a F [REDACTED] Fa [REDACTED] S.L.

I soci hanno lamentato la carenza di informazioni in nota integrativa circa “l’importo devoluto alla società appaltatrice di euro 15.642.000 che si aggiunge al pegno concesso sulle quote della D [REDACTED] Re [REDACTED] Srl”. Al riguardo il c.t.u. ha evidenziato, con riguardo a detto corrispettivo (dovuto in forza del contratto di appalto sopra esaminato) che in nota integrativa è stato dato espressamente atto delle operazioni infragruppo realizzate al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei lavori, con specifico rinvio ai vari atti notarili rilevanti. L’importo complessivo corrisponde alla sommatoria delle voci indicate in nota integrativa e riportate nella tabella c.t.u. p. 12. Anche sul punto, dunque, non è dato rinvenire carenze informativi suscettibili di invalidare la delibera assembleare impugnata.

c) Il versamento in conto futuro aumento di capitale dell’importo derivante dalla cessione di A [REDACTED] RE S.r.l. a F [REDACTED] F [REDACTED] Co [REDACTED] S.

Con tale censura i soci hanno lamentato la carenza di informazioni circa una porzione dell’operazione economica che essi hanno già censurato da altra prospettiva, contestando la correttezza contabile



dell'iscrizione relativa all'incremento di valore della partecipazione della D. [REDACTED] S.r.l. in termini di versamento in conto futuro aumento capitale. A ben vedere, la doglianza attorea presuppone la disponibilità delle informazioni asseritamente non rese, cui i soci hanno ritenuto di attribuire un significato diverso da quello – corretto – oggetto di rappresentazione in bilancio.

d) La riduzione del capitale di C. [REDACTED] S.r.l.

I soci hanno contestato la carenza di informazioni in nota integrativa relativamente alla riduzione del capitale di C. [REDACTED] Srl e sulle modalità di rimborso del credito di A. [REDACTED] S.p.A. per € 1.089.618. Le doglianze attoree sono smentite dal contenuto della nota integrativa, p. 15, da cui emerge che “per la collegata C. [REDACTED] Srl all'inizio del 2016 si è concretizzata la riduzione del capitale sociale, passando da euro 17.000.000 ad euro 2.000.000 con rimborso ai soci per euro 13.000.000 e accantonamento a riserva disponibile per euro 2.000.000; conseguentemente il valore di bilancio si è ridotto ad euro 941.176. In merito a tale operazione si rimanda al verbale dell'assemblea straordinaria del 05/10/2015 avanti il notaio [REDACTED] rep.77.080.”. A p. 18, infine, è riportata la misura del credito verso C. [REDACTED] S.r.l. (per € 1.089.618). Come evidenziato dal c.t.u., nulla viene detto circa le modalità di rimborso del credito. Ad ogni modo, l'informazione in questione è assolutamente irrilevante ai fini della consapevole manifestazione di voto da parte del socio nonché ai fini della validità della delibera di approvazione del bilancio.

e) La svalutazione di crediti

I soci hanno censurato il fatto che non siano state spiegate le ragioni della svalutazione di crediti per € 944.916,00. Come noto, l'art. 2426 c.c. impone, in ossequio al principio di prudenza, che i crediti debbano essere iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzazione. L'informazione consistente nell'indicazione dei crediti svalutati e della loro misura costituisce il contenuto informativo sufficiente rispetto al diritto dei soci ex art. 2423, comma 3 c.c. Dalla documentazione in atti è emerso altresì che gli amministratori hanno espressamente fornito ulteriori informazioni, di maggior dettaglio, sui crediti svalutati con apposita comunicazione del 28.7.2017, alla lettera J.

f) Le ulteriori doglianze

Del tutto generiche le ulteriori doglianze, in cui viene lamentato il carattere “insufficiente” di talune informazioni presenti nel bilancio o nella nota integrativa, senza che sia allegato il contenuto ulteriore che l'informazione avrebbe dovuto presentare o la rilevanza dell'informazione in questione ai fini dell'esercizio consapevole del diritto di voto. Valgono dunque le osservazioni preliminari già formulate.



SUL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2017

Per quanto riguarda l'impugnativa della delibera assembleare del 26.7.2018 di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, possono essere integralmente richiamate le considerazioni già formulate in apertura con riferimento al difetto o alla genericità delle allegazioni attoree, al mancato assolvimento dell'onere di allegazione incombente sul socio. Oltre ad affermare la nullità della delibera di approvazione del bilancio "per nullità del bilancio al 31.12.2016" – smentita dai rilievi finora esplicitati – e a proporre censure relative a profili - già esaminati in questa sede - dell'operazione per la quale è stato iscritto il valore incrementato della partecipazione in D [REDACTED] R [REDACTED] S.r.l., i soci hanno avanzato doglianze sul bilancio in parola che sono incentrate su "tutto quanto oggetto dei quesiti scritti" - ancora una volta non espressamente individuati. Le doglianze in questione, in linea con quanto già rilevato con riferimento all'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente, non risultano assistite dalla specificazione delle poste oggetto di contestazione o dall'allegazione chiara di violazioni delle norme preposte alla redazione dei bilanci, risolvendosi semmai diffusamente in affermazioni apodittiche o in deduzioni di illegittimità della rappresentazione contabile non accompagnate dall'enunciazione chiara dei fatti costitutivi della pretesa attorea.

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della società convenuta, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, al suo grado di complessità elevato, allo scaglione conseguentemente applicabile (da € 52.000,01 a € 260.000,00), tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della pluralità delle parti, ciò che giustifica un incremento dei compensi in misura pari al 30%. Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, nei rapporti interni.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

rigetta le domande attoree;

condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 17.459,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, nei rapporti interni.

Brescia, 30.3.2023

Il giudice est.

Davide Scaffidi

Il presidente

Raffaele Del Porto

